

Quelle del Dolo, sopra le Zattere a San Basilio.

V. Alla Riva del Carbon stiano tre Barche, a vender Carbon, e non in maggior numero; non possano approdar se non che una alla volta, e terminato lo scarico debbano immediatamente partire; non potendo fermarsi, scaricare, o vendere in altri Luoghi, se non che previa licenza del N. H. Deputato alle Strade Canali, da quale riconosciuta la necessità, gli sarà prontamente rilasciata *Gratis*.

VI. Le Barche, che vendono Vinobin Num. di sei stiano sopra la Riva loro ordinaria a Rialto, così detta del Vino, proibito il fermarsi in altri Luoghi vicini; salvo però sempre, e riservato il ricorso a questa Congregazione Delegata nelli Casi, che convenisse di aumentare il Numero di dette Barche.

VII. Le Barche da Vino di Mare non debbano venire entro della punta della Dogana, se non che ad una alla volta, per andare alla Stimaria al Dazio Vino, non dovendo dal Governatore essere spedite più d'una per volta, cioè fuori una, ed entro l'altra, intendendosi sempre nella punta della Dogana; vietato restando alli Travasadori da Vino di accostarsi ad esse Barche con Peate provvedute di Urne entro nel Canal Grande, per discarico di esso Vino,  
sot-